RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 5

Comitato dei delegati - Elezioni attribuzioni

Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo api presso indicato. Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio. Puo' essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1 gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa. La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa. Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio; il seggio elettorale e' presieduto dal presidente del Collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione. Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato

decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) puo' demandare funzioni ai. Consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1982, non più in vigore dal 29 agosto 1990 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	II — Degli organi della Cassa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-5-comitato-dei-delegati-elezioni-attribuzioni/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it